

## **TI\_GERICHTE 11.2000.2 vom 18. Januar 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-01-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2000.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.2)

FR: TI\_GERICHTE 11.2000.2 du 18 janvier 2000

IT: TI\_GERICHTE 11.2000.2 del 18 gennaio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'art. 928 CC conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da quanto prevede l'art. \_\_\_\_\_ CC per l'azione di reintegra, nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare diritti prevalenti. L'azione deve essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 3 a edizione, pag. 101 n. 365; Stark in: *Berner Kommentar*, n. 2 ad art. 929 CC; Homberger in: *Zürcher Kommentar*, n. 13 ad art. 928 CC). Quest'ultimo non deve necessariamente costituire un atto di forza: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark, *op. cit.*, n. 22 all'introduzione degli art. 926–929 CC con richiami; Rep. 1996 pag. 186 consid. 2).

#### **E. 3**

In concreto non si evince dagli atti quali accordi siano intercorsi fra le parti in merito all'uso dei posteggi sulla particella n. \_\_\_\_\_, già per la circostanza che manca qualsiasi stipulazione scritta. Comunque sia, sapere se la locazione dell'esercizio pubblico include solo l'uso dei posteggi antistanti il locale (come pretendono gli appellanti) o comprenda invece l'intera area adibita a parcheggio (come asserisce l'istante) è una questione che non può essere risolta nell'ambito di un'azione possessoria. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, un'azione di manutenzione può tendere solo – per sua indole – al ripristino dello stato di fatto esistente prima della turbativa. Non incombe al giudice dell'azione possessoria esaminare se tale stato di fatto fosse o non fosse conforme al diritto, né se le ragioni fatte valere dalla parte convenuta siano giuridicamente fondate. Questioni inerenti all'interpretazione di contratti stipulati fra le parti esulano dalla natura di un'azione possessoria (sentenza del 5 ottobre 1999 fra le stesse parti, consid. 4 in fine) e dovranno essere fatte valere – dandosi il caso – nel quadro di una causa di merito. Ne discende che su questo punto l'appello è manifestamente destinato all'insuccesso.

#### **E. 4**

Un altro problema è sapere se l'istante fosse legittimato a promuovere l'azione possessoria. Ora, dall'istruttoria risulta che da almeno trent'anni il piazzale antistante lo stabile ove si trova l'esercizio pubblico è adibito a posteggio per il bar e per i clienti dei negozi (deposizioni \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). \_\_\_\_\_ i, già comproprietario del fondo, ha dichiarato che dopo l'ampliamento del posteggio, questo

veniva utilizzato dai suoi clienti e da quelli del negozio, mentre nelle ore serali era adoperato dagli avventori del bar (deposizione del 2 luglio 1998). Gli appellanti medesimi, del resto, ammettono che l'occupazione dell'intera area è stata tollerata per parecchio tempo (appello, pag. 4) e non pretendono che ciò sia avvenuto in virtù di una semplice autorizzazione precaria, revocabile in ogni tempo. Nelle circostanze descritte si può ragionevolmente concludere che l'intera superficie del parcheggio era a disposizione di tutti gli utenti dei commerci situati sul fondo, ovvero fosse in possesso collettivo. E siccome l'azione di manutenzione può essere diretta anche contro un altro possessore (Steinauer, op. cit., pag. 100 n. 364b), l'istante era legittimato a promuovere azione di manutenzione contro i perturbatori.

#### **E. 5**

Non vi sono dubbi, per altro, che la posa di pilastrini di cemento con catene per delimitare una parte del posteggio (doc. D, 1 e 2), l'occupazione di più posteggi con un veicolo (doc. D5) e l'applicazione di bigliettini sulle auto posteggiate (doc. E) costituiscono una turbativa, anche perché l'area in questione non è mai stata divisa (deposizione \_\_\_\_\_). Ciò posto, l'appello, manifestamente infondato, si rivela palesemente destinato all'insuccesso e può essere deciso con la procedura prevista dall'art. 313 bis CPC.

#### **E. 6**

L'emaneazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

#### **E. 7**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Non si assegnano ripetibili all'istante, cui l'appello non è nemmeno stato notificato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente Il segretario